

Codice DB1202

D.D. 18 luglio 2014, n. 171

Nulla Osta al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/1980, per il rilascio dell'autorizzazione alla Citta' di Caselle T.se per la realizzazione di un percorso pedonale protetto, tra la stazione ferroviaria G.T.T. di Caselle Aeroporto e lo stabilimento Nord di Alenia Aermarchi S.p.A. nel Comune di Caselle T.se in parallelismo, dalla pkm 14+620 alla pkm 15+189, alla linea ferroviaria "Torino-Ceres".

PREMESSO CHE

in data 24/04/2013 la Città di Caselle T.se, ha presentato al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T.), concessionario della Ferrovia "Canavesana", la richiesta di autorizzazione per la costruzione di un percorso pedonale protetto, tra la stazione ferroviaria G.T.T. di Caselle Aeroporto e lo stabilimento Nord di Alenia Aermarchi S.p.A. nel comune di Caselle T.se in parallelismo, dalla pkm 14+620 alla pkm 15+189, alla linea ferroviaria "Torino – Ceres";

i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione consistono nella realizzazione di un percorso pedonale protetto tra le progressive km 14+620 e km 15+189 in parallelismo alla linea ferroviaria "Torino – Ceres". Tale percorso prevede tre tipologie di intervento, in particolare:

- tratto A-B: installazione di paletti con catenelle di delimitazione del percorso pedonale sul lato adiacente la recinzione della ferrovia "Torino – Ceres" con impianto di illuminazione stradale esistente e sufficiente anche per l'illuminazione del percorso pedonale;
- tratto B-C: realizzazione di un percorso in fregio alla recinzione ferroviaria costituito da una superficie calpestabile in battuto con ghiaia e un impianto di illuminazione dedicato con faretti;
- tratto C-D: in prossimità della stazione ferroviaria G.T.T. è necessario proseguire il camminamento all'esterno della carreggiata in prossimità del guard-rail esistente, attraverso il ricoprimento della canaletta di raccolta acque mediante un grigliato metallico.

Il percorso in progetto avrà un'ampiezza di 1,50 m e sarà realizzato secondo le sezioni e le modalità indicate nel progetto allegato all'istanza;

il G.T.T. S.p.A., con nota del 16/05/2014 prot. n. 7258, acquisita agli atti in data 23/05/2014 prot n. 2622/DB1202, ha richiesto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi, ai sensi del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 art. 58, il Nulla Osta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, trasmettendo, allegata alla domanda, la documentazione progettuale;

fra il G.T.T. S.p.A. e la Città di Caselle T.se è stato stipulato in data 16 maggio 2014 un atto di concessione che regola il parallelismo di cui all'oggetto con la linea ferroviaria "Torino - Ceres" trasmesso dal G.T.T. con nota del 16/05/2014 prot. n. 7258, che diventerà impegnativo per G.T.T. solo a seguito di esito favorevole del presente provvedimento;

in data 06/06/2014, con nota prot. n. 2862/DB1202, è stata trasmessa al Richiedente la comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e della L.R. 7/2005;

al fine di potersi esprimere al riguardo, questo Settore, con prot. n. 2863/DB1202 del 06/06/2014, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi

per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (U.S.T.I.F.), copia della documentazione progettuale ricevuta richiedendo l'eventuale rilascio dell'assenso ai fini della sicurezza;

in data 30/06/2014 l' U.S.T.I.F., con prot. n. 01227, esaminata la documentazione inoltrata, ha rilasciato, per quanto di competenza, l'assenso ai fini della sicurezza per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Ritenuto pertanto che, a seguito di istruttoria sugli elaborati presentati a corredo della domanda ed ottenuto l'assenso da parte dell'USTIF ai fini della sicurezza, sussistano i presupposti per il rilascio a G.T.T. del Nulla Osta ex art. 58 del DPR 753/1980, in merito all'autorizzazione dell'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 58 del D.P.R. 753/1980;

visto l'art. 105 del D.Lgs. 112/1998;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

visto l'atto di concessione stipulato in data 16/05/2014 fra il G.T.T. S.p.A. e la Città di Caselle T.se, acquisito agli atti in data 23/05/2014 prot n. 2622/DB1202;

vista la nota del 16/05/2014 prot. n. 7258, acquisita agli atti in data 23/05/2014 prot n. 2622/DB1202, con la quale il G.T.T. S.p.A. ha richiesto il Nulla Osta al rilascio dell'autorizzazione;

vista la nota prot. n. 01227 del 30/06/2014, acquisita agli atti in data 07/07/2014 con n. prot. 3402/DB1202, con la quale l'U.S.T.I.F. ha rilasciato l'assenso ai fini della sicurezza.

IL DIRIGENTE

determina

- di rilasciare a G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, il Nulla Osta per il rilascio alla Città di Caselle T.se, dell'autorizzazione per la costruzione di un percorso pedonale protetto, tra la stazione ferroviaria G.T.T. di Caselle Aeroporto e lo stabilimento Nord di Alenia Aermarchi S.p.A. nel comune di Caselle T.se in parallelismo, dalla pkm 14+620 alla pkm 15+189, alla linea ferroviaria "Torino – Ceres";

- che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, la distanza minima del percorso pedonale nei tratti A-B e B-C non dovrà essere inferiore a m 6,00 dalla più vicina rotaia;

- che l'illuminazione prevista in progetto dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

- che a lavori ultimati dovrà essere effettuata una visita di constatazione per l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto autorizzato;

- prima dell'effettuazione della suddetta visita di constatazione, al fine di consentire l'immissione in servizio dell'opera, dovrà essere presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal tecnico responsabile dell'Ente richiedente, nella quale si attesti che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità del progetto approvato;

- che il presente Nulla Osta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto;

- che il presente Nulla Osta è rivolto esclusivamente alle caratteristiche geometriche dell'opera e non entra nel merito della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti